

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

616° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2005

—————

**INDICE****Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari . . . . . Pag. 3

---

CONVOCAZIONI . . . . . Pag. 12

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.*

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2005

85ª Seduta

*Presidenza del Vice Presidente*  
PIROVANO

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

### IMMUNITÀ PARLAMENTARI

#### **Seguito dell'esame del seguente documento:**

***(Doc. IV, n. 7) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Pasquale Nessa***

La Giunta riprende l'esame, iniziato nella seduta del 27 luglio 2005, della seguente domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Taranto, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione:

*DOC. IV, n. 7, nei confronti del senatore Pasquale Nessa, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 870/05 PM), per il reato di cui agli articoli 110 e 317 del codice penale (concorso in concussione).*

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore NESSA, al quale pongono domande i senatori CASTAGNETTI, CONSOLO, D'ONOFRIO, Tommaso SODANO e FRAU.

Congedato il senatore Nessa si apre quindi la discussione, nel corso della quale prendono la parola i senatori CONSOLO, CASTAGNETTI, MANZIONE, FRAU, ZICCONI, Tommaso SODANO, PASCARELLA ed il presidente PIROVANO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Comunicazioni del Presidente sulla corrispondenza tra il Senato ed uffici giudiziari milanesi e romani sviluppatasi nel mese di agosto in ordine alle intercettazioni subite dai senatori Luigi Grillo ed Ivo Tarolli**

Il PRESIDENTE comunica che il 1° agosto 2005 il Presidente del Senato, con lettera al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, richiamava l'attenzione «sulla notizia, pubblicata dalla stampa nei giorni passati, che, nel corso di una intercettazione telefonica, sarebbe stata captata una conversazione con una utenza del Senato». Nella medesima lettera, il presidente Pera informava di aver richiesto in pari data elementi di informazione sulla vicenda al Presidente del Tribunale di Milano ed al Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale; il Presidente si riservava di far pervenire alla Giunta «queste informazioni perché, nel caso, la Giunta sia in grado di valutare se nella fattispecie siano state rispettate le prerogative del Senato».

Il 3 agosto 2005 il Presidente del Senato scriveva nuovamente al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, trasmettendogli per opportuna conoscenza una missiva del senatore Ivo Tarolli nella quale egli illustrava le modalità con cui gli era stato comunicato da un'anonima fonte giornalistica che il suo numero di utenza telefonica cellulare risultava presente in un'indagine giudiziaria. Il Presidente informava di aver trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma tale missiva, «per le eventuali iniziative di sua competenza»; il Presidente del Senato concludeva riservandosi di tenere informata la Giunta sugli sviluppi della vicenda.

Il 5 agosto 2005 era trasmessa alla Giunta, su incarico del Presidente del Senato e per opportuna conoscenza, una lettera con cui il senatore Luigi Grillo informava di aver inoltrato regolare denuncia in ordine ad accessi illegittimi effettuati da ignoti nella sua casella di posta elettronica.

Il 31 agosto 2005 il Presidente del Senato trasmetteva alla Giunta, per opportuna conoscenza, copia delle risposte pervenute rispettivamente il 4 agosto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano in esito alla lettera del 1° agosto, ed il 5 agosto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma in esito alla lettera del 3 agosto. Ancora il 31 agosto 2005, era trasmessa alla Giunta, su incarico del Presidente del Senato e per opportuna conoscenza, copia della risposta pervenuta in data 5 agosto dal Presidente del Tribunale di Milano in esito alla lettera del 1° agosto.

Vanno anzitutto differenziate le posizioni dei due uffici giudiziari investiti delle richieste del Presidente del Senato. Gli uffici giudiziari milanesi avrebbero dovuto fornire «elementi di informazione sulla vicenda», mentre l'ufficio requirente romano avrebbe dovuto illustrare «le eventuali iniziative di sua competenza». Nel secondo caso il Procuratore della Repubblica Ferrara ha inteso la richiesta come volta ad acquisire elementi

di informazione: pertanto, nel suo riscontro, ha comunicato che «nessuna intercettazione è stata disposta presso questa Procura, né pregressa né attuale, sul telefono cellulare (...) intestato al senatore Ivo Tarolli». Nel primo caso, invece, i magistrati milanesi hanno replicato fornendo informazioni che, nel caso del Presidente del Tribunale, erano anche corredate da un allegato costituito dall'estratto dell'ordinanza del giudice Forleo, relativo alla trascrizione della conversazione di cui si tratta.

In particolare, l'ordinanza reca le seguenti parole: «Il 6 luglio 2005 (...) alle ore 20,30 il FIORANI riceve una chiamata dall'utenza cellulare n. (...) risultata intestata al Senato della Repubblica, parlando con tale «Gigi», il quale a un certo punto passa il telefono alla ROSATI, che evidentemente è con lui». Nel corso della conversazione tra Fiorani e Rosati, Fiorani afferma «quello che io ho successo te lo dirà Gigi», ed a tale nome è giustapposta una nota a pie' di pagina nella quale si legge: «Verosimilmente lo stesso "Gigi" a cui la ROSATI passerà poi la conversazione». Infine Rosati conclude con le parole «stai tranquillo ti ripasso Gigi, ti ripasso Gigi».

Anche in tal caso, però, va rilevata la vasta lacuna informativa nella quale il Senato è mantenuto, in ordine a vicende che potrebbero afferire alle sue prerogative costituzionali: il contenuto di atti che gli stessi uffici giudiziari dichiarano pubblicamente non essere più coperti da segreto di indagine – perché comunicati alle parti – non è trasmesso ad un organo costituzionale che abbisogna di elementi informativi certi per poter valutare la situazione nella quale potrebbero venire in rilievo le immunità dell'organo e dei suoi componenti. Pertanto, l'istruttoria condotta – per poter offrire quanto meno una sequenzialità logica e cronologica – si è dovuta arricchire di elementi informativi ulteriori, appartenenti al nòvero dei fatti notori; ad essi si è attinto per rispondere al quesito fondamentale che l'intera vicenda solleva in rapporto alle prerogative parlamentari: se cioè l'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, fosse applicabile al caso di specie e se, pertanto, le avvenute intercettazioni indirette sulle utenze dei senatori Grillo e Tarolli fossero oggetto di utilizzo e necessitassero, di conseguenza, della previa autorizzazione della Camera di loro appartenenza.

I fatti notori sono i seguenti: su disposizioni della Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano, sono state effettuate alcune intercettazioni telefoniche nell'ambito del procedimento penale n. 19195/05. In tre riprese, la stampa nazionale ha rivelato i contenuti di tali intercettazioni, ed in tutt'e tre le occasioni è emerso che tra le utenze intercettate ven'erano alcune di senatori della Repubblica: il 30 luglio 2005 il quotidiano «La Repubblica» afferma che tra le conversazioni intercettate (di cui aveva dato notizia per primo «Il Giornale» del 26 luglio 2005) ven'era una tra la consorte del governatore della Banca d'Italia, Cristina Rosati, e l'amministratore delegato della Banca popolare di Lodi, Gianpiero Fiorani, nella quale la signora Rosati avrebbe parlato «da un'utenza utilizzata dal senatore Grillo»; il quotidiano «La Repubblica» il 6 agosto 2005 riporta stralci delle conversazioni che il senatore Ivo Tarolli avrebbe avuto

l'8 ed il 16 luglio con la signora Rosati in telefonate intercettate dalla magistratura milanese nell'ambito dell'inchiesta su Antonveneta; infine il «Corriere della sera» del 12 agosto 2005 cita una conversazione, definita dagli investigatori «molto rilevante», avvenuta il 7 luglio tra il presidente della «Unipol» Giovanni Consorte e «un parlamentare ds» mediante «un cellulare che appartiene al senatore Nicola Latorre».

Nella conclusione della sua lettera 4 agosto 2005 di risposta al Presidente del Senato, il procuratore di Milano Minale afferma che il suo ufficio ha operato «nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui alla legge n. 140/2003 e dei principi fissati dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 163/2005». La questione dell'immunità che copre le conversazioni dei parlamentari ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, come novellato nel 1993, era quindi ben presente alle autorità responsabili dell'indagine milanese. Le questioni dipendenti dall'immunità parlamentare di alcuni interlocutori degli indagati, per il procuratore Minale, sarebbero state risolte con le seguenti accortezze: «è stato trascritto il contenuto della conversazione intercorsa tra persona indagata e sottoposta ad intercettazione e persona che ha utilizzato l'utenza in uso al senatore Luigi Grillo; la conversazione tra l'indagato ed il parlamentare è stata 'omissata', non trascritta e non utilizzata; è stata invece trascritta ed utilizzata la successiva conversazione esclusivamente intercorsa, utilizzando la medesima utenza, tra Cristina Rosati e l'indagato Gianpiero Fiorani». Sostanzialmente analoga la posizione del presidente del tribunale, Cardaci, che rispetto al procuratore Minale si differenzia eminentemente per la precisazione secondo cui «l'utenza chiamante è risultata utenza cellulare in uso a "Gigi" ed intestata al Senato della Repubblica».

L'articolo 68, terzo comma, della Costituzione – come è noto – richiede che l'intercettazione in qualsiasi forma di conversazioni di parlamentari sia autorizzata dalla Camera di appartenenza. Una tesi riduttiva afferma che la norma costituzionale riguarda solo le intercettazioni dirette, cioè disposte dalla magistratura sull'utenza telefonica del parlamentare (ovvero quelle ambientali che si rivolgano direttamente alla sua persona). Una tesi più ampia, invece, vuole che la garanzia si estenda anche alle intercettazioni indirette, cioè quelle disposte dalla magistratura sull'utenza di altro soggetto, che poi venga in contatto telefonico (ovvero ambientale) con un parlamentare.

La tesi più ampia è stata accolta dal Legislatore, che l'ha recepita nell'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140: trattandosi in assunto di un evento casuale (l'intercettazione indiretta per definizione avviene quando si ignora con chi parlerà l'intercettato) la legge non ha imposto la forma dell'autorizzazione preventiva, ma ha invece disposto che, nel momento in cui il giudice per le indagini preliminari ritenga di utilizzare il contenuto delle intercettazioni, deve entro dieci giorni da tale valutazione (fatta previa audizione delle parti) richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare. Giova ricordare che tale procedura è stata seguita dai giudici di Brindisi e Torino nei casi dei senatori

Stanisci e Vallone, ed in ambedue i casi il Senato ha accordato l'autorizzazione.

La contestazione della legittimità costituzionale della disciplina suddetta, effettuata dalla Corte di cassazione, è naufragata in un nulla di fatto quando la Corte costituzionale, con la sentenza n. 163 del 21 aprile 2005, ha emesso pronuncia di mero rito, dichiarando inammissibile il quesito in quanto non rilevante ai fini della decisione del giudice *a quo*. L'effetto della sentenza, comunque, non è stato quello di dichiarare l'incostituzionalità della disciplina. Anzi, nella sentenza si sostiene che «anche in rapporto alla locuzione «in qualsiasi forma», contenuta nel precetto costituzionale, sarebbe astrattamente proponibile – ed è stata in fatto proposta – una interpretazione ampiamente comprensiva, basata sulla *ratio* del privilegio di cui si discute» (punto 3 del «*Considerato in diritto*»). Si tratta proprio dell'interpretazione di merito data dal Senato, accolta anche dalla Presidenza del consiglio dei ministri: ambedue avevano affermato che l'articolo 6 è riconducibile alla previsione dell'articolo 68 Cost., la quale giustificerebbe il trattamento differenziato («la tutela della riservatezza del parlamentare – che pure rientrerebbe tra le finalità della norma – non esclude che l'articolo 6 tuteli le prerogative parlamentari e la libertà di esplicazione della funzione connessa al mandato elettivo»). Resta dunque allo stato prevedibile che, in caso di mancata richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di un'intercettazione indiretta, si determini un vizio processuale idoneo a travolgere con la sanzione dell'inutilizzabilità tutti gli atti che quell'intercettazione utilizzino.

La posizione del senatore Luigi Grillo rientrerebbe appieno tra quelle considerate dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, laddove delle conversazioni da lui tenute si facesse utilizzo in un procedimento penale.

Al momento della trasposizione dei contenuti di tale intercettazione nel provvedimento assunto il 25 luglio 2005, l'ufficio del pubblico ministero scelse di coprire con degli *omissis* le parti della telefonata in cui compariva la voce del senatore Grillo. Ma quel che è certo è che, con la caduta del segreto d'indagine, ogni ulteriore dubbio in ordine all'identificazione di «Gigi» era stato fugato dalle rivelazioni della stampa. Il 30 luglio 2005 il quotidiano «La Repubblica» aveva affermato che tra le conversazioni intercettate ven'era una tra la consorte del governatore della Banca d'Italia, Cristina Rosati, e l'amministratore delegato della Banca popolare di Lodi, Gianpiero Fiorani, nella quale la signora Rosati avrebbe parlato «da un'utenza utilizzata dal senatore Grillo». Alla data dell'ordinanza del Gip Forleo (1° agosto 2005), quindi, l'identità di «Gigi» era fatto notorio e pertanto, la riserva del Gip in ordine al fatto che «Gigi» fosse in corso di identificazione era poco meno di una clausola di stile. D'altro canto, già in base ai documenti al suo esame il Gip era in grado di inferire l'identità di «Gigi», visto che l'ordinanza a pagina 76 si riferisce ad una conversazione del 14 luglio in cui la signora Rosati dice a Fazio che «la sera precedente anche Gigi Grillo era preoccupato»; la signora parla anche delle «cose completamente diverse» – dall'esistenza di un

provvedimento di intercettazioni telefoniche a carico del Fiorani – che aveva detto un «onorevole ... amico di Grillo».

Nella ricostruzione della vicenda, contenuta nella medesima ordinanza 1° agosto 2005, il Gip non si limita a trasporre un dubbio identificativo che era già superato. Ella pare ascrivere principalmente a tale dubbio il fatto che non si proceda nei confronti del medesimo Gigi, visto che queste ed altre parti di intercettazioni indurrebbero ad annoverarlo tra i personaggi i cui rapporti con gli indagati «lungi dall'incanalarsi in fisiologici rapporti istituzionali o in rapporti meramente amicali – che legittimamente avrebbero potuto snodarsi parallelamente ai primi – appaiono all'evidenza contrassegnati da illegittime pressioni da un lato e da illeciti favoritismi dall'altro» (p. 23 dell'ordinanza citata).

Per quanto riguarda il caso del senatore Tarolli, l'ordinanza del Gip è strutturata come segue. Il signor Fiorani, conversando con la signora Rosati il 18 luglio 2005 in una telefonata intercettata ed utilizzata nell'ordinanza del gip Forleo, richiede: «non t'ha chiamato invece l'IVO? ... tu volevi sentire anche lui?». Tali frasi, evidenziate in neretto nel testo, ricevevano la seguente risposta dalla Rosati: «certo, ci mancherebbe altro... cioè (...) era già scontato, figurati». Al nome Ivo è giustapposta una nota con rinvio a piè di pagina, in cui il gip chiosa: «Il riferimento a un personaggio di nome 'Ivo' ricorre in molte delle conversazioni intercettate, e spesso lo stesso risulta chiamante dall'utenza (...) sull'utenza della Rosati (vedasi tel. nn. 4, 34, 62, 83, 230, 547), da alcune delle quali si comprende inequivocabilmente trattarsi di un esponente del mondo politico».

In tal caso, quindi, non si è avuta neanche *pro parte* citazione di conversazioni svolte tra indagati ed il senatore; la peculiarità, però, è che dell'esistenza di tali intercettazioni indirette offre attestazione la stessa ordinanza, che curiosamente non vi ravvisa elementi sufficienti per addivenire all'identificazione dell'interessato ma è abbastanza sicura di annoverare il soggetto tra gli esponenti del mondo politico. Si tratta di una vaghezza piuttosto artificiosa, evidentemente idonea a sottrarre l'utilizzo che se ne fa dalla possibile obiezione inerente alle prerogative parlamentari dell'interessato. La sua identificazione, del resto, è stata possibile ad un anonimo qualificatosi appartenente all'agenzia stampa «Il Velino» semplicemente chiamando al numero telefonico indicato in chiaro nella predetta nota a piè di pagina. Se il materiale a disposizione del gip Forleo consiste anche nei «brogliacci» di ulteriori telefonate non utilizzate nell'ordinanza, è possibile anche in questo caso che futuri atti processuali ne utilizzino i contenuti e, pertanto, anche per essi è necessario chiarire la vigenza delle prescrizioni dei cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Pur prescindendo dal fatto che il senatore Latorre non abbia avanzato richiesta alcuna al Presidente del Senato, l'utilità di un'estensione al suo caso della materia di competenza in esame va poi attentamente considerata. Infatti, in proposito non si dispone di altro che le rivelazioni del «Corriere della sera» del 12 agosto 2005, che espressamente menziona la conversazione tra Consorte ed un parlamentare dei Democratici della sinistra mediante il cellulare del senatore Latorre. Poiché si tratta di inter-

cettazioni che sarebbero state trasmesse per competenza alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, è verosimile che ad essi si applicherà l'articolo 270 del codice di procedura penale, il cui comma 1 prescrive che «i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza».

Le conclusioni cui la Giunta dovrebbe pervenire, in ordine alla violazione o meno delle prerogative del Senato, sono quelle inerenti al rispetto dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, che è di attuazione dell'articolo 68 terzo comma della Costituzione.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano Minale, nella sua risposta, fa riferimento ai principi fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 163 del 2005. Effettivamente, in quella sentenza fu sostenuto che: «Prende parte a una conversazione o comunicazione chi interloquisce in essa: non colui su mandato del quale uno degli interlocutori interviene, sia pure nella veste di mero portavoce». Pertanto, sono esclusi dai soggetti tutelati dalla legge n. 140 del 2003 sia il *nuncius*, sia chiunque altro intervenga nella conversazione su mandato del parlamentare, senza essere il parlamentare stesso. Ai sensi della giurisprudenza costituzionale, quindi, non può considerarsi violata la prerogativa in presenza dell'utilizzo della parte di conversazione, svoltasi sull'utenza del senatore Grillo, alla quale egli non prendeva parte.

I rilievi che il Senato dovrebbe svolgere riguardano invece la mancata distruzione della parte coperta da *omissis* e la possibilità di un eventuale suo futuro utilizzo, che andrà sempre sottoposto a previa autorizzazione parlamentare.

Laddove non ci sia utilizzo delle intercettazioni indirette di conversazioni cui abbiano preso parte parlamentari, deve esserci la loro distruzione. L'articolo 6 della legge n. 140 non a caso al comma 1 contempla anche la distruzione parziale, proprio nell'eventualità che il giudice «ritenga irrilevanti, in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento».

Se dunque il giudice per le indagini preliminari di Milano non ha inteso utilizzare le parti coperte da *omissis*, ne doveva disporre la distruzione (e non semplicemente «sconoscere» la loro esistenza, nel presupposto del tutto inverosimile che non si fosse avveduta che registravano la voce del senatore Luigi Grillo). Se viceversa la magistratura intende utilizzarle, allora deve rivolgere apposita richiesta di autorizzazione al Senato.

Laddove poi si dimostrasse che è stata disposta dalla magistratura una misura come la sottoposizione ad intercettazione della casella postale elettronica di un senatore, si tratterebbe di misura pari al sequestro della corrispondenza, oltre che di intercettazione diretta, e quindi sarebbe assoggettata all'obbligo di autorizzazione preventiva: la sua mancata richiesta

rappresenterebbe una immediata ed attuale violazione delle prerogative parlamentari di cui all'articolo 68 terzo comma Cost., alla quale non si potrebbe reagire altrimenti che con lo strumento del conflitto di attribuzioni.

Il dibattito sulle comunicazioni testé rese è rinviato ad altra seduta.

#### VERIFICA DEI POTERI

#### **Esame della situazione giuridica in cui viene a trovarsi il senatore Claudio Petruccioli, dimissionario dal mandato parlamentare a seguito della sua decisione di accettare la nomina a Presidente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana spa.**

Il PRESIDENTE avverte che il 2 agosto 2005 il senatore Claudio Petruccioli ha presentato le dimissioni dal mandato parlamentare a seguito della sua decisione di accettare la nomina a Presidente del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Il senatore Petruccioli ha argomentato le dimissioni con la sua convinzione dell'incompatibilità della carica così acquisita con lo *status* di parlamentare.

Il Presidente del Senato, con lettera 3 agosto 2005, ha chiesto alla Giunta di esprimere un parere alla Presidenza in ordine alla fondatezza di tale argomentazione; è noto che, se motivate da una fondata incompatibilità, le dimissioni di un parlamentare non danno luogo in Assemblea ad una votazione, ma ha luogo il mero annuncio da parte della Presidenza.

Va anzitutto sgombrato il campo dall'applicazione del principio secondo cui le cause di ineleggibilità, sopravvenute in corso di mandato, si convertono in cause di ineleggibilità: tale principio è stato abbandonato dalla Giunta il 28 settembre 2004, per cui il rappresentante legale di società vincolata con lo Stato per concessioni amministrative di notevole entità economica (causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) non può candidarsi al Parlamento, ma il parlamentare può assumere tale carica in corso di mandato.

La fonte dell'incompatibilità del consigliere d'amministrazione della RAI era sin qui individuata nella legislazione specifica sul servizio radiotelevisivo pubblico. Ma l'articolo 28 della legge 3 maggio 2004, n. 112 ha abrogato, ad esclusione dell'articolo 3, la legge 25 giugno 1993, n. 206; tale legge, all'articolo 2, prevedeva l'incompatibilità della carica di membro del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo con la carica di parlamentare.

La nuova normativa non prevede la suddetta incompatibilità; tuttavia la legge 13 febbraio 1953, n. 60, recante la disciplina delle incompatibilità parlamentari, dispone, all'articolo 2 che «Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'art. 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo

con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente».

Appare *ictu oculi* evidente che, nonostante l'assenza nella legge 3 maggio 2004, n. 112 di una norma *ad hoc* che sancisca l'incompatibilità di cui alla previgente normativa, coloro che rivestono tale carica versino comunque in una situazione di incompatibilità con il mandato parlamentare alla luce di quanto prevede l'articolo 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60; del resto, si tratta di una norma che già in passato ha costituito il parametro alla stregua del quale la carica di consigliere di amministrazione della RAI è stata senz'altro ritenuta incompatibile con il mandato parlamentare (IX Legislatura, seduta del 6 novembre 1986).

Previe dichiarazioni dei senatori ZICCONI e D'ONOFRIO, la Giunta approva all'unanimità la proposta del Presidente, di rispondere al Presidente del Senato che la valutazione espressa dal senatore Petruccioli è corretta, in quanto le sue dimissioni sono motivate da un'incompatibilità effettivamente esistente, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 febbraio 1953, n. 60.

#### **Regione Sicilia**

Su conforme relazione del PRESIDENTE, in sostituzione del relatore per la regione Sicilia, la Giunta, all'unanimità, dichiara valida l'elezione del senatore Antonino Papania, proclamato dall'ufficio elettorale regionale presso la Corte d'appello di Palermo in data 20 maggio 2005, in sostituzione del senatore Michele Lauria, dimessosi.

*La seduta termina alle ore 17,10.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

*Giovedì 8 settembre 2005, ore 17*

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega al coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.

---